

"AULA S"

SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO DI
MINISTRO F. DA OGNI EURO, PASSA
O DATTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N° 533



13205/11

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO BATTIMIELLO

- Presidente -

Dott. Gabriella COLETTI DE CESARE

- Consigliere -

Dott. SAVERIO TOFFOLI

- Consigliere -

Dott. GIOVANNI MAMMONE

- Rel. Consigliere -

Dott. PIETRO CURZIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

LAVORO - dipendenti
postali - contratto tempo
determinato - risoluzione
per mutuo consenso

Ud. 10/05/2011 - CC

R.G.N. 5961/2010

Rep.
Cron. 13205

ORDINANZA

sul ricorso 5961-2010 proposto da:

_____, elettivamente domiciliato in Roma, via Reno 21, presso lo studio dell'Avv. Roberto Rizzo, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, v.le Europa n. 190, presso la sede dell'Area legale territoriale Centro di Poste Italiane, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Ursino per procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1077/2009 della Corte d'appello di Roma, pronunciata in causa n. 1923/07 r.g., depositata in data 5.3.2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

-1-

gm



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli.

Ritenuto in fatto e diritto

1.- Il ricorrente con ricorso al Giudice del lavoro di Roma chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 2.6-30.09.99.

2.- Accolta la domanda, Poste Italiane proponeva appello e la Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 5.3.09, accoglieva l'impugnazione. Considerato che il contratto era cessato il 30.09.99 e che la prestazione era stata offerta a controparte solo dopo più di cinque anni, la Corte riteneva che il lavoratore avesse prestato adesione alla risoluzione del contratto e che, quindi, non vantasse un interesse al suo ripristino.

3.- Avverso questa sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva con controricorso Poste Italiane.

4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 *bis* e 375 c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all'avviso di convocazione dell'adunanza.

Il ricorrente ha depositato memoria.

5.- I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati:

5.1.- violazione dell'art. 1372 c.c., non avendo il giudice accertato in concreto se le parti avessero effettivamente raggiunto l'accordo risolutorio, non avendo indicato il momento in cui era coesistita la chiara volontà delle stesse di porre nel nulla il vincolo contrattuale, essendosi invece basato solo sul dato fattuale del decorso del tempo;

5.2.- carenza di motivazione in quanto il giudice di merito avrebbe fondato la sua decisione su dati meramente dedotti dal datore di lavoro e non anche dimostrati, non essendo risultata provata la consapevolezza del lavoratore circa la realizzata nullità del termine e la sua concreta volontà di abdicare dai suoi diritti;

5.3.- violazione dell'art. 2729, c. 1, c.c. atteso che l'azione di nullità è imprescrittibile e che il mero decorso del tempo tra la scadenza del



contratto e la proposizione dell'azione di per sé non costituisce elemento presuntivo idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà della parte di risolvere il rapporto;

5.4. violazione dell'art. 2729, c. 2, c.c. in quanto il giudice avrebbe accolto l'eccezione di risoluzione del contratto sulla base di una valutazione presuntiva circa l'esistenza dell'accordo solutorio in relazione ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato connotato da un valore ben superiore a quello previsto dalla norma (€ 2,58);

5.5.- violazione dell'art. 2697, c. 2, c.c. avendo il giudice ritenuto raggiunto il mutuo consenso in difetto di allegazione di prova e di specifiche circostanze di fatto a supporto dell'eccezione, così basando la risoluzione del rapporto sulla mancata allegazione da parte del lavoratore-attore di circostanze idonee a supportare il suo perdurante interesse.

6.- Procedendo a trattazione congiunta dei primi due motivi di ricorso (n. 5.1 e 5.2), deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554) ritiene che nel giudizio instaurato per il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) è configurabile la risoluzione del rapporto per mutuo consenso ove sia accertata – per il tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto, nonché, per le modalità di tale conclusione, per il comportamento tenuto dalla parti e per altre eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà di porre fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata di tali elementi compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

7.- Nel caso di specie il giudice di merito ha fatto applicazione meramente formale di questo principio, atteso che ha desunto l'esistenza di una chiara e certa comune volontà di porre fine ad ogni rapporto lavorativo sulla base di una sola circostanza oggettiva, quale la considerevole durata del lasso temporale intercorso tra la cessazione del contratto e la proposizione della domanda in sede giudiziaria (oltre cinque anni), che ha ritenuto del tutto sovradimensionata rispetto alle esigenze di ponderazione e riflessione che l'azione giudiziaria impone, anche per la mancanza di prova di iniziative prodromiche all'azione giudiziaria.



Tale motivazione è da considerare insufficiente in quanto non idonea a qualificare il fatto – di per sé giuridicamente non rilevante – del mero trascorrere del tempo come chiara e certa volontà di entrambe le parti di considerare definitivamente chiuso il rapporto lavorativo. Non viene, infatti, individuata nessuna ulteriore significativa circostanza di fatto, né viene svolta alcuna ulteriore considerazione che non sia di contenuto meramente formale a sostegno della tesi della realizzazione del mutuo consenso.

Giova al riguardo rammentare, invece, che la giurisprudenza di questa Corte ha osservato che, ai fini dell'esaustività della motivazione, la formulazione del giudizio di carenza di interesse alla richiesta di continuazione del rapporto trova nella lunghezza del lasso di tempo trascorso tra la cessazione del termine ed il promovimento dell'azione in sede giudiziaria solo uno dei necessari riferimenti argomentativi. Deve, infatti, essere tenuto in adeguato conto anche il comportamento ulteriore tenuto dalla parti e debbono essere indicate eventuali ulteriori circostanze significative (Cass. 10.11.08 n. 26935 e 28.9.07 n. 20390), la cui prova è onere della parte che abbia dedotto la risoluzione (Cass. 1.2.10 n. 2279).

8.- Rilevata in questi termini l'insufficienza della motivazione, i due primi motivi debbono essere ritenuti fondati, con assorbimento degli altri mezzi di impugnazione e conseguente accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra indicati.

Il giudice del rinvio procederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 10 maggio 2011

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Rita IOMI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 16/05/2011



Il Funzionario Giudiziario
Rita IOMI

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
INCENSO E DA OGNI SPESA, MASSA
O INVIATO AL SENSO DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-2-73 N° 53

[Handwritten initials]